

E' stata emanata la Circolare INPS n. 116 del 2/10/2020 che ha per

OGGETTO:

Congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli in favore dei lavoratori dipendenti, introdotto dall'art 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19". Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti.

CHE FA RIFERIMENTO

all'articolo 5 del decreto-legge 8 settembre 2020, n.111, recante "Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", ha introdotto la possibilità di fruire di un [CONGEDO COVID-19 per quarantena scolastica dei figli](#)

CHE COS'E'?

È un congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte.

QUANDO?

in corrispondenza del periodo di quarantena del **figlio convivente** (disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all'interno del plesso scolastico).

Nel caso di più provvedimenti parzialmente sovrapposti e relativi allo stesso o ad altri figli, per ogni giorno di sovrapposizione è corrisposta un'unica indennità.

QUANTI ANNI DEVE AVERE IL FIGLIO

Deve essere minore di anni quattordici (14)

DA CHI PUO' ESSERE RICHIESTO?

da **uno solo** dei genitori conviventi con il figlio (anche affidatari o collocatari di minore)

oppure **da entrambi**, ma non negli stessi giorni (alternandosi);

In **caso di malattia** di uno dei genitori conviventi con il minore, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

REQUISITI

Il genitore richiedente:

- deve avere un rapporto di lavoro dipendente attivo;
- in caso di cessazione o sospensione del rapporto di lavoro durante la fruizione di un periodo di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli, viene meno il diritto;
- non deve svolgere lavoro in modalità agile durante i giorni di fruizione del congedo (un congedo giornaliero equivale ad un'astensione lavorativa e vale anche per un lavoro svolto in modalità agile).

Non può essere fruito se l'altro genitore convivente con il minore:

- è disoccupato;
- non svolge alcuna attività lavorativa;
- beneficia di strumenti a sostegno del reddito (CIGO, CIGS, CIG in deroga, assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL).

Se invece uno dei genitori conviventi lavora con **orario ridotto**, l'altro può usufruire del congedo.

PER QUANTO TEMPO PUO' ESSERE FRUITO?

per periodi di quarantena scolastica dei figli (tra il 9 settembre 2020 - data di entrata in vigore decreto-legge- e il 31 dicembre 2020).

IN QUALI CASI?

nei casi in cui i genitori **non possano svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile** e comunque in alternativa a tale tipologia di svolgimento dell'attività lavorativa.

IN CASO DI CONGEDO DI MATERNITÀ/PATERNITÀ

In caso di congedo di maternità/paternità dei lavoratori dipendenti, l'altro genitore **può** fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica nel caso in cui la quarantena sia disposta per il figlio diverso da quello per il quale si fruisce del congedo di maternità/paternità.

Non è possibile invece fruire di congedo COVID-19 per quarantena scolastica se il figlio per cui è disposta la quarantena è lo stesso per cui è in corso di fruizione il congedo di maternità/paternità.

IN CASO DI ASPETTATIVA NON RETRIBUITA

In caso di aspettativa non retribuita di uno dei due genitori conviventi con il minore, l'altro genitore **può** fruire, contemporaneamente (negli stessi giorni) del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli.

IN CASO DI SOGGETTI "FRAGILI"

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli da parte di un genitore convivente con il figlio è compatibile se l'altro genitore è un soggetto con

particolari situazioni di **fragilità** (secondo le indicazioni della circolare del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della Salute, n. 13 del 4 settembre 2020) **a prescindere dallo svolgimento o meno di attività lavorativa o dall'eventuale svolgimento di lavoro agile.**

IN CASO DI PERMESSI E CONGEDI AI SENSI DELLA LEGGE N. 104/1992

È possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli nelle stesse giornate in cui l'altro genitore convivente con il minore stia fruendo, anche per lo stesso figlio, dei permessi di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, del prolungamento del congedo parentale di cui all'articolo 33 del D.lgs n. 151/2001 o del congedo straordinario di cui all'articolo 42, comma 5, del medesimo decreto legislativo.

IN CASO DI INABILITÀ E PENSIONE DI INVALIDITÀ

La fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli è compatibile con i casi in cui all'altro genitore convivente con il medesimo figlio sia stata accertata una patologia invalidante tale da comportare ad esempio il riconoscimento di un handicap grave (art. 3, comma 3, della legge n. 104/92), di un'invalidità al 100% o di una pensione di inabilità.

IN CASO DI "RIPOSI ALLATTAMENTO"

La fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli non è compatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione da parte dell'altro genitore convivente con il minore di riposi giornalieri – cosiddetti "riposi per allattamento") fruiti per lo stesso figlio.

IN CASO DI LAVORO AGILE

È incompatibile la fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli con prestazione di attività lavorativa in modalità agile del richiedente o dell'altro genitore convivente con il minore (negli stessi giorni di fruizione del congedo).

IN CASO DI PART-TIME E LAVORO INTERMITTENTE

La fruizione del congedo da parte di un genitore è incompatibile con le giornate di pausa contrattuale dell'altro genitore convivente con il minore.

INDENNITA'

Per i giorni di congedo fruiti è riconosciuta al genitore un'indennità pari al 50% della retribuzione e tali periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei seguenti canali:

- tramite il portale web, www.inps.it. se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS),
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);

- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

La domanda:

- può riguardare periodi di fruizione del congedo antecedenti la data di presentazione della domanda, purché ricadenti nel periodo tra il 9 settembre ed il 31 dicembre 2020;
- in domanda devono essere indicati gli elementi identificativi del provvedimento di quarantena disposto dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente (numero del documento, data di emissione del documento, ASL emittente, *etc- se non si conoscono al momento della domanda, devono essere forniti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda*) .

CONGEDO PER I DIPENDENTI DEL SETTORE PUBBLICO

Le modalità di fruizione e le relative indennità del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli per i lavoratori del settore pubblico **saranno definite a cura dell'Amministrazione pubblica** con la quale intercorre il rapporto di lavoro.

Dunque i lavoratori pubblici non devono presentare la domanda di congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli all'Inps, ma **direttamente alla propria Amministrazione pubblica** datrice di lavoro, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.